

Visto l'art. 28, comma 4, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2017 n. 29 che modificando la legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 ha sostituito la denominazione «Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro» con la seguente: «Ospedale Policlinico San Martino»;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato istituto in data 10 ottobre 2017 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto del Ministro della salute 2 agosto 2017;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a*) ad *h*) del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 febbraio 2018;

Vista la nota prot. n. PG/2018/ 67129 del 28 febbraio 2018 con la quale il Presidente della Regione Liguria ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di riconoscimento dell'«Ospedale Policlinico San Martino» nella seconda disciplina delle «neuroscienze» che si aggiunge a quella di «oncologia»;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuto il carattere scientifico dell'«Ospedale Policlinico San Martino», con sede in Genova, l.go Rossana Benzi n. 10 per la disciplina delle «neuroscienze» ed è confermato il riconoscimento del carattere scientifico del medesimo IRCCS di diritto pubblico per la disciplina di «oncologia».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 5 marzo 2018

*Il Ministro:* LORENZIN

18A02362

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 marzo 2018.

**Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.**

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE  
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;


Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (testo *A*)» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, recante «Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'art. 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239» e, in particolare, l'art. 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, recante «Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, recante «Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5;

Visto l'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, recante «Attuazione della delega in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante «Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l'on. dott.ssa Maria Anna Madia è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2016, con il quale al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia è stato conferito l'incarico per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Maria Anna Madia per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Visto l'elaborato contenente l'elenco delle principali opere edilizie realizzabili in attività edilizia libera redatto dall'apposito gruppo di lavoro, trasmesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con nota prot. n. 1517 in data 15 febbraio 2018;

Ritenuto opportuno, in fase di prima attuazione del citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016, nelle more del completamento del glossario unico da adottarsi con successivi decreti in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, adottare il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 22 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

*Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera*

1. In fase di prima attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, è approvato il glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto.

2. Con successivi decreti, da adottarsi con le modalità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, si provvede al completamento del glossario unico, in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.

Art. 2.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e della Conferenza unificata.

Roma, 2 marzo 2018

*Il Ministro delle infrastrutture  
e dei trasporti*  
DELRIO

*Il Ministro per la semplificazione  
e la pubblica amministrazione*  
MADIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018  
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e  
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  
reg. n. 1, foglio n. 510

